



## **Il Regno Unito è libero di revocare unilateralmente la notifica della propria intenzione di recedere dall'Unione europea**

*Una simile revoca, decisa nel rispetto delle sue norme costituzionali, avrebbe come effetto che il Regno Unito resterebbe nell'Unione a termini invariati quanto al proprio status di Stato membro*

In esito al referendum del 23 giugno 2016 nel Regno Unito, la maggioranza dell'elettorato si è espressa a favore dell'uscita del medesimo Stato membro dall'Unione europea. Il 29 marzo 2017, il Primo Ministro britannico ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione in applicazione dell'articolo 50 TUE. Tale articolo prevede che dopo aver effettuato una simile notifica, lo Stato membro interessato negozia e conclude con l'Unione un accordo di recesso. I trattati cessano allora di essere applicabili allo Stato in questione dalla data dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di esso, allo spirare del termine di due anni successivi alla notifica dell'intenzione di recedere, quale eventualmente prorogato.

Il 19 dicembre 2017, è stato presentato un ricorso per controllo giurisdizionale dinanzi alla Court of Session [Corte Suprema civile (Scozia, Regno Unito)] da parte di alcuni membri del parlamento del Regno Unito, del parlamento scozzese e del Parlamento europeo al fine di far accertare se, prima della scadenza del termine di due anni, la notifica di cui all'articolo 50 TUE possa essere unilateralmente revocata con la conseguenza che, ove intervenisse tale revoca, il Regno Unito resterebbe nell'Unione. Il 3 ottobre 2018, la Court of Session ha sottoposto una questione pregiudiziale in tal senso alla Corte di giustizia, precisando che una sua risposta consentirà ai membri della House of Commons (Camera dei Comuni) di sapere, al momento di pronunciarsi su un accordo di recesso, se esistano non due, bensì tre opzioni, vale a dire il recesso dall'Unione senza accordo, il recesso dall'Unione con un accordo oppure la revoca della notifica dell'intenzione di recedere e la permanenza del Regno Unito nell'Unione.

Per via dell'urgenza della sua domanda, in considerazione, in particolare, del fatto che l'accordo di recesso può essere ratificato solo se lo stesso accordo e il quadro applicabile alle future relazioni del Regno Unito con l'Unione hanno ottenuto l'approvazione del parlamento del Regno Unito, la Court of Session ha chiesto l'applicazione del procedimento accelerato, richiesta che il presidente della Corte ha accolto<sup>1</sup>. Il procedimento accelerato consente di pronunciarsi rapidamente nelle cause che presentano un'estrema urgenza, riducendo i termini procedurali e accordando a tali cause la priorità assoluta.

**Con la sentenza odierna, la Corte, riunita in seduta plenaria, dichiara che, quando uno Stato membro ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, come ha fatto il Regno Unito, tale Stato membro è libero di revocare unilateralmente detta notifica.**

**Tale possibilità sussiste finché non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra l'Unione e lo Stato membro interessato o, in mancanza di un simile accordo, finché non sia scaduto il termine di due anni dalla notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea, eventualmente prorogato.**

<sup>1</sup> Ordinanza del presidente della Corte del 19 ottobre 2018, Wightman e a. ([C-621/18](#)).

**La revoca dev'essere decisa all'esito di un processo democratico nel rispetto delle norme costituzionali nazionali. Tale decisione, univoca e incondizionata, dev'essere comunicata per iscritto al Consiglio europeo.**

**Una simile revoca conferma l'appartenenza dello Stato membro in questione all'Unione europea a termini invariati quanto al suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso.**

Nella motivazione della sentenza, la Corte inizia col constatare che, secondo la Court of Session, il ricorso di cui al procedimento principale solleva una questione problematica, alla base di una controversia, che la medesima è tenuta a risolvere e che la decisione della Court of Session consentirà di chiarire le opzioni disponibili per i deputati del parlamento del Regno Unito che dovranno esprimersi sulla ratifica dell'accordo negoziato tra il Regno Unito e l'Unione europea. Rispondendo agli argomenti del governo del Regno Unito e della Commissione relativi all'irricevibilità, la Corte rileva che la questione d'interpretazione dell'articolo 50 TUE postale dalla Court of Session è pertinente e non ipotetica, in quanto essa rappresenta proprio l'oggetto della controversia pendente dinanzi alla Court of Session.

Nel merito, la Corte constata che l'articolo 50 TUE non affronta in maniera esplicita l'aspetto relativo alla revoca dell'intenzione di recedere: non la vieta né l'autorizza espressamente.

Ciò premesso, la Corte rileva che l'articolo 50 TUE persegue un duplice obiettivo, ossia, da un lato, quello di sancire il diritto sovrano di uno Stato membro di recedere dall'Unione e, dall'altro, quello di predisporre una procedura diretta a consentire che un tale recesso venga effettuato in maniera strutturata. Secondo la Corte, il carattere sovrano del diritto di recesso depone a favore dell'esistenza di un diritto per lo Stato membro interessato, finché non sia entrato in vigore un accordo di recesso o, in mancanza, finché non sia scaduto il termine di due anni, eventualmente prorogato, di revocare la notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione.

**In assenza di disposizioni espresse che disciplinano la revoca della notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione, tale revoca è soggetta alle norme previste all'articolo 50, paragrafo 1, TUE, e pertanto essa può essere decisa unilateralmente, in conformità alle norme costituzionali dello Stato membro interessato.**

**La revoca da parte di uno Stato membro della notifica della sua intenzione di recedere riflette una decisione sovrana di mantenere lo status di Stato membro dell'Unione europea**, status che la notifica in questione non ha avuto l'effetto di interrompere o di modificare.

A giudizio della Corte, sarebbe contrario all'oggetto dei trattati consistente nel creare un'Unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa forzare al recesso uno Stato membro che, avendo notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione conformemente alle proprie norme costituzionali e in seguito a un processo democratico, decide di revocare la notifica di detta intenzione nell'ambito di un tale processo.

Sottoporre, come propongono il Consiglio e la Commissione, il diritto di revoca a un'approvazione da parte del Consiglio europeo, all'unanimità, trasformerebbe un diritto unilaterale sovrano in un diritto condizionato e sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale uno Stato membro non può essere costretto a recedere dall'Unione contro la propria volontà.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106